Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 6 novembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1967, n. **972.**

Norme sulla determinazione dell'organico e del trattamento economico del personale degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e approvato dalla Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio 1965, n. 125, fermi restando i poteri di vigilanza da parte del Ministero della sanità, sono stabilite la pianta organica e le tabelle paga del personale amministrativo, sanitario, tecnico, di assistenza immediata ed ausiliario per ciascuno dei predetti Istituti.

Il trattamento economico e normativo di detto personale dovrà essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1967 n. **973.**

Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, è sostituito dai seguenti:

« A partire dal 1° gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle società.

A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovrà corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1° gennaio 1967.

Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovrà corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967 ».

Art. 2.

L'addizionale di cui al precedente articolo 1, il cui versamento deve essere effettuato nei termini e nei modi previsti per il pagamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato *c*), affluisce ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

L'ammontare dell'addizionale relativa al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere versato entro tre mesi dalla data suddetta.

Il versamento di cui al precedente comma dovrà essere effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed affluirà al capitolo di entrata previsto nel primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge è riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente fra i Comuni, le Province, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno interessati.

La ripartizione verrà effettuata con criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'industria e per il commercio e per l'interno, fermo restando che alle Camere di commercio e alle Aziende di cura e soggiorno non potrà essere attribuita una quota di gettito dell'addizionale superiore a complessive lire 800 milioni annui.

Art. 4.

Le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 6 dell'allegato *h*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, possono essere svolte anche da funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze designati dal direttore generale delle dogane e imposte indirette e a tal fine muniti della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — ANDREOTTI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 ottobre 1967, n. **974.**

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonchè ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

E' data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi già verificatisi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 ottobre 1967, n. **975.**

Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968.

Alla stessa data è prorogato il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, al 31 gennaio 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 ottobre 1967, n. **976.**

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) ed alla Mostra mercato dell'artigianato in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, stabilito con la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, a lire 600 milioni.

Art. 2.

Il contributo annuo dello Stato all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » con sede in Firenze, stabilito con la legge 8 luglio 1950, n. 484, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, a lire 150 milioni.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 435 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3523 (lire 360 milioni) e n. 5381 (lire 75 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 ottobre 1967, n. **977**.
Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.

Per « fanciulli » si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per « adolescenti » si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

Art. 2.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

a) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;

b) lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

c) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, semprechè disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE

Art. 3.

L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

Art. 4.

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonchè la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.

Art. 5.

Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonchè ai

lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonchè i lavori per i quali la occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica.

Art. 7.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

Art. 8.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.

Art. 9.

L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente.

Art. 12.

I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Art. 13.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inidonei a determinati lavori.

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere — salvo il divieto stabilito dalla lettera *e*) dell'articolo 5 — adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purchè questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi	kg. 10
» femmine	» 5
adolescenti maschi	» 20
» femmine	» 15;

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera *a*) compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso dei veicolo.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

LAVORO NOTTURNO

Art. 15.

E' vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 16.

Con il termine « notte » si intende:

a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

b) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine « notte » si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

Art. 17.

I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

ORARIO DI LAVORO

Art. 18.

Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 19.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

RIPOSI INTERMEDI

Art. 20.

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonchè in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale può essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.

FERIE ANNUALI

Art. 23.

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24.

I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

Art. 25.

I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale.

Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

SANZIONI

Art. 26.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 è punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonchè le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

E' abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 29.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — GUI — RESTIVO — ANDREOTTI — BO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo in materia di ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1965, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato ricostituito, in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, il Comitato avente la funzione di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge stessa;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Ettore Nalin, membro effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana, deceduto;

Vista la lettera n. 2534/34396, datata 25 settembre 1967, con cui la predetta Confederazione designa, quale proprio rappresentante in seno al citato Comitato, lo avv. Mario Biocca, in sostituzione dell'avv. Ettore Nalin;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Mario Biocca è nominato membro effettivo del Comitato consultivo per l'esame dei ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quale rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana, in sostituzione dell'avvocato Ettore Nalin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

(10891) *Il Ministro*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 ottobre 1966, n. 220, con il quale l'Amministrazione provinciale di Lucca ha deliberato di classificare tra le provinciali il tratto scorrente nel proprio territorio della strada interprovinciale di « Val Fegana », tratto che parte dalla strada statale n. 445 della Garfagnana, in località Bocca di Fegana, presso Desertoli, in comune di Bagni di Lucca e raggiunge il Passo del Giovo a quota 1670, confine con la provincia di Modena, dell'estesa di km. 30+000;

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 906, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada in parola possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto di strada in provincia di Lucca della strada interprovinciale di « Val Fegana », tratto che parte dalla strada statale n. 445 della Garfagnana, in località Bocca di Fegana, presso Desertoli, in comune di Bagni di Lucca e raggiunge il Passo del Giovo a quota 1670, confine con la provincia di Modena, dell'estesa di km. 30+000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11043)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Modifica della composizione della Deputazione della Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1967, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori per l'anno 1967;

Vista la nota in data 4 agosto 1967, con la quale la Banca d'Italia, a seguito del decesso del comm. Virgilio Cimaschi, membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Genova quale suo rappresentante, ha proposto in sua vece il comm. rag. Carlo Ghio, membro del Consiglio di reggenza della sede di Genova di detto Istituto;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

Il comm. rag. Carlo Ghio è chiamato a far parte della Deputazione della Borsa valori di Genova per l'anno 1967, quale membro supplente, in sostituzione del commendatore Virgilio Cimaschi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(10893)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca nei confronti della ditta « S.I.P.I.C. - Stabilimento Italiano per l'Industria Chimica » S. r. l., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2952 in data 30 marzo 1962, con il quale la ditta « S.I.P.I.C. - Stabilimento Italiano per l'Industria Chimica » S.r.l., fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica in Roma, via Salaria n. 1256, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera del Tribunale civile e penale di Roma prot. n. 27961 dell'8 maggio 1965 dal quale risulta che con sentenza in data 10 agosto 1964 è stato dichiarato il fallimento della Soc. r.l. « S.I.P.I.C. », con sede in Roma, via Salaria n. 1256;

Considerato che l'attrezzatura tecnica dell'officina farmaceutica di cui trattasi è stata venduta ad altra ditta che ha chiesto di attivare una nuova officina farmaceutica in altra sede;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono pertanto gli estremi per la revoca dell'autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta « S.I.P.I.C. - Stabilimento Italiano per l'Industria Chimica » S.r.l., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Salaria n. 1256, concessa con il decreto ministeriale n. 2952 in data 30 marzo 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10969)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca nei confronti della ditta Industrie Chimiche Italiane, dell'autorizzazione a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, prodotti chimici da usare in medicina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2745 del 20 luglio 1960 con il quale la ditta Industrie Chimiche Italiane fu autorizzata ad attivare in Milano, via Pier Capponi n. 4, una officina farmaceutica per la produzione di prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la dichiarazione della ditta suindicata in data 13 settembre 1967 dalla quale risulta che l'officina farmaceutica sita in Milano, via Pier Capponi n. 4, è stata definitivamente chiusa, le attrezzature tecniche completamente smantellate e trasferite e che in tale sede la ditta non intende continuare alcuna produzione farmaceutica;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta Industrie Chimiche Italiane l'autorizzazione a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Pier Capponi n. 4, prodotti chimici da usare in medicina, concessa con il decreto ministeriale n. 2745 in data 20 luglio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10970)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila, approvato con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1950 e modificato con decreti ministeriali in data 11 agosto 1951 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 19 dicembre 1966 e 8 luglio 1967, nonchè dall'Assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 18 dicembre 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila, allegato al presente decreto, composto di sessantadue articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila

TITOLO PRIMO

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio dell'Aquila fu fondata nel 1859 da una Società anonima di private persone.

In data 30 novembre 1927, in virtù del regio decreto 16 settembre 1927, n. 2005, la Cassa di risparmio dell'Aquila assorbì, per fusione, il Monte dei pegni di Scanno e, nel luglio 1940, in esecuzione dei regi decreti 22 aprile 1940, n. 419 e 421, incorporò i Monti di credito su pegno dell'Aquila e di Pacentro.

La Cassa ha la sua sede legale e la Direzione generale in Aquila e fa parte della Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise, costituita, con sede in Aquila, con regio decreto 5 luglio 1928, n. 1847.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono Organi della Cassa:

1) L'Assemblea dei soci;
2) Il Consiglio di amministrazione;
3) Il Comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) Il Presidente;
5) Il Collegio sindacale;
6) Il Direttore generale;
7) Le Commissioni di sconto costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 né minore di 50.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto, inoltre, a proporre all'Assemblea la nomina di quelle persone che venissero ad esso segnalate da almeno un terzo dei soci, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in Assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti né su patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono esser scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'Assemblea, in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal Consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti 1), 2) e 3);

dall'Assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'Assemblea stessa delibererà — su proposta del Consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO TERZO
Assemblea dei soci

Art. 8.

L'Assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del Collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'Assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno trenta soci, sulle quali delibererà in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il Consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del Collegio sindacale.

Art. 10.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda per iscritto almeno trenta soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno 5 giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno 10 soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo articolo 21.

Il segretario dell'Assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO QUARTO
Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio stesso o del Collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che, all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il Consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e, ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

I membri del Consiglio eletti dall'Assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del Consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e di eventuali Commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla Assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad esse aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al Consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al Comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del Comitato, di Commissioni di sconto e di Commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato, colle modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle Commissioni di sconto e di quelle consuntive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli Organi aziendali, nonché, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi, e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sulla assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere, con la osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 300.000 o durata superiore ad anni due;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive o passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 750.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli Organi amministrativi e sindacali degli Enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il Consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il Consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti al personale della Cassa.

Art. 21.

Il Consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del Comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti o di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

S'intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO QUINTO

Comitato

Art. 23.

Il Comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e da almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 24.

Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal Consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal Consiglio stesso.

Art. 25.

Il Comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO SESTO

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del Consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO SETTIMO

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del Codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'Assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alla Assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del Comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO OTTAVO

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle Assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle Commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del Consiglio di amministrazione e firma quelli del Comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri Organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO NONO

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della Direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purché siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO DECIMO

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.

TITOLO UNDICESIMO

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il dieci per cento dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'Organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il Consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DODICESIMO

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad Enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato connette particolari incarichi o funzioni d'interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a Regioni, a Province, a Comuni, a loro Consorzi, ad Enti pubblici, ad Enti morali, assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'Organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da Regioni, Province e Comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed apertura di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48, debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'Organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (Enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'Organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'Organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congura decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente allo ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa dalla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di 12 mesi, salva la possibilità, alla scadenza di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 7,50% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni: complessivamente 2,50% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'émissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO TREDICESIMO

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o Istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del Comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO QUATTORDICESIMO

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del Collegio sindacale e del direttore generale, all'Assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

(11229) Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO PREFETTIZIO 19 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 4036/13.10 Gab. del 25 novembre 1964, ricostitutivo del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 25 novembre 1964-25 novembre 1967;

Vista la nota n. 105 in data 17 ottobre 1967, con la quale il presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Cuneo — nel significare che il dottor Armando Allasia, nominato con il decreto anzidetto membro del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Ordine, ha rassegnato la dimissioni dallo incarico per motivi di salute — designa all'uopo in sostituzione il dott. Giovanni Battista Arese;

Ritenuto pertanto di dover conseguentemente modificare il citato decreto n. 4036;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257,

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Arese, veterinario condotto di Sommariva Bosco, è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità quale rappresentante dell'Ordine dei veterinari in sostituzione del dott. Armando Allasia, dimissionario.

Cuneo, addì 19 ottobre 1967

(11023) *Il prefetto*: CELLERINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Roma Fiorita » (già « Cooperativa di consumo fra gli addetti ai giardini del comune di Roma »), con sede in Roma, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e previdenza sociale, in data 19 ottobre 1967 il rag. Antonio Cirillo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Roma Fiorita » (già « Cooperativa di consumo fra gli addetti ai giardini del comune di Roma »), con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giuseppe Gasparini.

(10954)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto ministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1967, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Molina di Ledro (Trento) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11022)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Monfalcone (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11260)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.268.738 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11261)

Autorizzazione al comune di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Drenchia (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.507.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11262)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967 il comune di Posada (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11263)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Castelsardo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11264)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Birori (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11265)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Gergei (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11266)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Orotelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11267)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Sennariolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11268)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di San Mauro di Saline (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.173.530 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11269)

Autorizzazione al comune di Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Sabbia (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11270)

Autorizzazione al comune di Campertogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Campertogno (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 810.930 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11271)

Autorizzazione al comune di Mollia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Mollia (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 818.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11272)

Autorizzazione al comune di San Vito al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di San Vito al Torre (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.435.261 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11273)

Autorizzazione al comune di Muggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Muggia (Trieste), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.922.558 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11274)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Sala Consilina (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.470.437 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11276)

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Siniscola (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11277)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di San Mango Piemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.051.067 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11275)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Suni (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11278)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Torpè (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11279)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Badia Calavena (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.225.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11280)

Autorizzazione al comune di Isola Rizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Isola Rizza (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11281)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Cerro Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.943.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11282)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Calci (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.617.070 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 de decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11283)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia della letteratura italiana, moderna e contemporanea » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Storia della letteratura italiana, moderna e contemporanea », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11423)

Vacanza della cattedra di « Diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di « Diritto civile ». alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11422)

Vacanza della cattedra di « Filosofia teoretica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di « Filosofia teoretica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11424)

Autorizzazione all'Istituto di studi amministrativi « Umberto Borsi » di Bologna ad acquistare due appartamenti.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/3677 del 26 settembre 1967, l'Istituto di studi amministrativi « Umberto Borsi » di Bologna è stato autorizzato ad acquistare due appartamenti al prezzo complessivo di L. 23.000.000 di proprietà del geometra Giuseppe Zanichelli.

(10956)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche comprese nella provincia di Pavia, in destra del torrente Staffora.

Con decreto 27 maggio 1967, n. 571, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche in destra del torrente Staffora, segnate nel catasto del comune di Varzi (Pavia) al foglio XXXII, lettera *D*, sub *b* (Ha. 4.06.80); al foglio IV, lettera *B* sub *c* (Ha. 1.39.00); lettera *B*, sub *d* (Ha. 1.72.50); e parte del mappale 228 (già *B* sub *b*) di Ha. 0.87.00 e quindi di complessivi Ha. 8.05.30 ed indicate nelle planimetrie rilasciate in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10823)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Magra, in comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Con decreto 23 maggio 1967, n. 547, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Pontremoli alla sez. *A*, all. C/11, mappale 2592 di mq. 1237 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 giugno 1965 in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10825)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex alveo canale Rame, in comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova).

Con decreto 25 settembre 1967, n. 914 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto del canale Rame, segnato nel catasto del comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova) al foglio n. 14, mappale 40 di ha. 0.00.15 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 ottobre 1965 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10832)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente tratto di alveo abbandonato del torrente Verbone o Vallecrosia, in comune di Vallecrosia (Imperia).

Con decreto 27 maggio 1967, n. 568 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente tratto di alveo abbandonato del torrente Verbone o Vallecrosia (Imperia) segnato nel catasto del comune di Vallecrosia al foglio IV della superficie di mq. 680 ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 febbraio 1964 in scala 1:1000 dallo Ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10831)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Miulli », di Acquaviva delle Fonti (Bari), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.13.III.9/4.988, in data 27 settembre 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Miulli », di Acquaviva delle Fonti (Bari), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(11019)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Santa Maria

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 settembre 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona sita nel comune di Santa Maria avente la superficie di Ha. 3,50.20 riportata nel catasto del predetto Comune al foglio n. 9, particella 1-*b*.

(11016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 3 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,13	622,40	622,35	622,44	622,40	—	622,40	622,44	622,18	622,45
$ Can.	579,11	578,90	579,40	578,70	578,30	—	578,90	578,70	578,60	578,40
Fr. Sv.	143,68	143,85	143,86	143,873	143,70	—	143,86	143,873	143,84	143,85
Kr. D.	89,60	89,61	89,64	89,62	89,60	—	89,58	89,62	89,59	89,65
Kr. N.	86,98	87 —	87,05	87,03	87,10	—	87,02	87,03	86,97	87 —
Kr. Sv.	120,25	120,34	120,38	120,325	120,20	—	120,33	120,325	120,24	120,30
Fol.	173,02	173,12	173,16	173,14	172,85	—	173,135	173,14	173,07	173,12
Fr. B.	12,54	12,542	12,5450	12,5440	12,53	—	12,5415	12,5440	12,53	12,54
Franco francese	126,97	127,01	127,04	127,01	126,95	—	127,015	127,01	126,98	127,01
Lst.	1731,20	1731,65	1731,60	1731,75	1731,75	—	1731,85	1731,75	1731,10	1731,80
Dm. occ.	155,36	155,50	155,48	155,52	155,50	—	155,51	155,52	155,39	155,50
Scell. Austr.	24,05	24,07	24,07	24,07	24 —	—	24,059	24,07	24,05	24,06
Escudo Port.	21,60	21,63	21,60	21,60	21,60	—	21,597	21,60	21,62	21,62
Peseta Sp.	10,37	10,39	10,385	10,3825	10,375	—	10,38	10,3825	10,37	10,38

Media dei titoli del 3 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	103,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,475
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,50
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1967

1 Dollaro USA	622,42
1 Dollaro canadese	578,80
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	89,60
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	120,327
1 Fiorino olandese	173,137
1 Franco belga	12,543
1 Franco francese	127,012
1 Lira sterlina	1731,80
1 Marco germanico	155,515
1 Scellino austriaco	24,064
1 Escudo Port.	21,598
1 Peseta Sp.	10,381

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970

Si rende noto che il giorno 27 novembre 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 1ª/1970 alla 15ª/1970) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970, emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197 ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1960.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 27 ottobre 1967

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(11251)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Gabrijelcic Celestina in Gobato;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto:

Decreta:

Alla signora Gabrijelcic Celestina in Gobato, nato a Gorizia, addì 6 dicembre 1911, residente a Gorizia, via Rastello n. 61, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Gabrijelcic » in « Gabrielli ».

Gorizia, addì 18 ottobre 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(10974)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 22 maggio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere) nei giorni 13 e 14 dicembre 1967, alle ore 8,30.

(11252)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esame a nove posti di sostituto avvocato dello Stato.

Nella dispensa n. 6 del 1°-30 giugno 1967, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 26 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 229, che approva la graduatoria dei vincitori al concorso per esame a nove posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 15 aprile 1966.

(11253)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1966.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1966:

1. Ornato disegnato nei licei artistici: 1 posto;
2. Disegno geometrico, prospettiva e architettura nei licei artistici: 1 posto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati debbono essere in servizio, alla data del presente bando ed appartenere, alla data del 1° ottobre 1966, al ruolo organico degli insegnanti delle materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1966, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avere riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a «valente».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento della posizione di anzianità di cui alla lettera *a)* del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile, sempre che il concorrente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini della ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Documentazione - Termini - Esclusioni

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 e da inoltrare a mezzo raccomandata, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed Istituto in cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da Istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa, posseduta al 30 settembre 1966.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1966 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve, inoltre, allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore a quella del 1° ottobre 1966. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo di Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1966 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo d'Istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare n. 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciare in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 400, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1966.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 75 punti su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 78, *foglio n.* 347

(10964)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Nomina dei membri aggiunti della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, per la prova obbligatoria di lingue estere.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1966, registro n. 4, foglio numero 91, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 2, foglio n. 307, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1967, registro n. 3, foglio n. 86, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Ritenuto che occorre integrare la Commissione di cui sopra con membri aggiunti per la prova obbligatoria di lingue estere;

Viste le lettere di designazione n. 6777 del 28 aprile 1967 e n. 8129 del 14 giugno 1967 del Ministero della pubblica istruzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri aggiunti della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per la prova obbligatoria di lingue estere, ai sensi dell'art. 6, n. 5, del programma d'esame, i seguenti professori:

Argentieri prof.ssa Adriana, per la lingua francese;

Baldassarri prof. Luigi, per la lingua inglese;

Chisari De Francesco prof.ssa Giuseppina, per la lingua tedesca;

Muncinelli Cavalieri prof.ssa Lidia, per la lingua spagnola.

Art. 2.

Anche ai suddetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni e la relativa spesa graverà sul capitolo 1092 del corrente esercizio finanziario e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1967

Il Ministro: Corona

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 29

(10973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso a settecentosettantadue posti di applicato aggiunto, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

In data 14 ottobre 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 14 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso a settecentosettantadue posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria, indetto col decreto ministeriale 5 marzo 1966, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1966.

(10873)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di «fotografo ritoccatore fotogrammista».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 39 del 30 settembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 377/Conc. 231, in data 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1967, registro n. 94 Difesa, foglio n. 397, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di «fotografo ritoccatore fotogrammista» (1 posto).

(10878)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 187 in data 30 dicembre 1966, con la quale il Consiglio regionale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto vacante di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi della Regione;

Vista la deliberazione n. 1173 in data 14 aprile 1967, con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo bando di concorso;

Sentita la Giunta regionale nell'adunanza del 6 ottobre 1967;

Visto il regio decreto 27 agosto 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1965, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Vista la legge regionale 21 agosto 1958, n. 3;

Vista la legge regionale 16 luglio 1960, n. 4;

Visto lo Statuto speciale della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto vacante di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi della Regione è costituita dalle seguenti persone:

Presidente:

Bionaz avv. Cesare, Presidente della Giunta Regionale.

Componenti:

Cambosu prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di igiene e microbiologia dell Università di Torino;

Cavallo prof. Giorgio, titolare della cattedra di microbiologia dell'Università di Torino;

Barbero dott. Piercarlo, medico regionale;

Luria prof. Luciano, direttore del reparto medico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta.

Membri aggiunti per la prova di francese:

Viglino prof. Ida, preside del Liceo classico di Aosta;

Bellegotti prof. Luigi, insegnante di lingua francese.

Segretario:

Lucat dott. Anselmo, funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione regionale.

Gli esami avranno luogo a Torino presso l'Istituto di igiene e microbiologia dell'Università, via Giorgio Bidone n. 37, e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale.

Aosta, addì 12 ottobre 1967

Il Presidente: BIONAZ

(10978)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 aprile 1967, n. 1709 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 105 del 27 aprile 1967), con il quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso per la copertura di cinque posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto in pari data n. 1710, con il quale vennero dichiarate le vincitrici di ciascuna delle precitate cinque condotte ostetriche;

Visto il proprio successivo decreto 6 giugno 1967, n. 2775, con il quale l'ostetrica Giorgina De Gasperi, sesta classificata, fu dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica di Trevignano, a seguito della rinuncia espressa dall'ostetrica Rosana Zamuner;

Considerato che l'ostetrica Giulietta Volpato, prima classificata, non ha assunto servizio, entro i termini prescritti, presso il comune di Casale sul Sile, per cui la stessa deve ritenersi rinunciataria;

Ritenuto di dover provvedere al conferimento della condotta ostetrica di Casale sul Sile ad altra concorrente idonea, tenuto presente l'ordine della graduatoria, nonchè l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Rosana Zamuner, quinta classificata nella graduatoria di cui al decreto 10 aprile 1967, n. 1709, in premessa citato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Casale sul Sile.

L'Amministrazione comunale interessata dovrà provvedere alla nomina della predetta ostetrica entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del comune di Casale sul Sile ed in quello dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 12 ottobre 1967

(10846) *Il medico provinciale*: CAMPORESE

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 179 del 29 gennaio 1965, modificato con successivo decreto n. 1174 del 18 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1964;

Visti i successivi decreti n. 1297 in data 29 marzo 1967 e n. 2330 in data 31 luglio 1967, con i quali venne costituita e modificata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti dalla Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui trattasi:

1. Cremona Danilo . . . . . punti 79,195 su 120
2. Gerola Gianfranco . . . . . . » 77,895 »
3. Lasagna Guido . . . . » 75,228 »

N.	Nominativo	Punti	
4.	Cacciani Luigi	punti 74,985	su 120
5.	Borghesi Angiolino	» 74,640	»
6	Tambella Gildo	» 73,556	»
7	Bernardi Clodoaldo	» 72,967	»
8.	Vecchia Antigone	» 71,933	»
9	Parolini Sergio	» 70,020	»
10.	Berti Leonardo	» 69,953	»
11.	Longhini Tullo	» 69,667	»
12.	Bonfatti Paini Angiolino	» 69,343	»
13	Rossetti Gilberto	» 68,917	»
14.	Uccelli Mario	» 62,300	»
15.	Canossa Claudio	» 62,300	»
16.	Galvani Francesco	» 5[illegible],150	»
17.	Scandiani Onorato	» 58,000	»
18	Pagani Luigi	» 58,000	»
19.	Zattarin Antonio	» 56.750	»
20	Soresina Andrea	» 56,500	»
21.	Testori Leopoldo	» 56,500	»
22.	Savoldi Armando	» 54,500	»
23.	Golinelli Carlo	» 54,500	»
24.	Bulgarelli Guerrino	» 53,500	»
25	Fantinati Luciano	» 53,000	»
26.	Mutti Amerigo	» 52,500	»
27	Benatti Alcide	» 51,500	»
28.	Galuppo Bruno	» 50,000	»
29.	Bellagamba Giorgio	» 50,000	»
30.	Crescenzi Brenno	» 49,500	»
31.	Mongiardini Paolo	» 49,000	»
32.	Lanfredi Aristide	» 48,000	»
33.	Sassi Gesualdo	» 46,500	»
34	Accorsi Gino	» 44,000	»

Mantova, addì 14 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BUCALO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2608 del 16 settembre 1967, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze delle domande in ordine alle sedi, da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il regolamento 11 marzo 1958, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Cremona Danilo: S. Benedetto Po;

2) Gerola Gianfranco: Viadana (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 14 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BUCALO

(10848)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 giugno 1967, n. **162-1065/Legisl.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo amministrativo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 10 *ottobre* 1967)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1165-327/52-I. Pers. di data 23 giugno 1967;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo amministrativo sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

diritto costituzionale ed amministrativo;

ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) le materie delle prove scritte;

b) diritto privato (civile e commerciale);

c) economia politica e scienza delle finanze;

d) nozioni di contabilità di Stato e di statistica;

e) legislazione provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 giugno 1967

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 13, *foglio n.* 157

(10764)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.